

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1689

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **DEBORAH BERGAMINI**

Disposizioni per favorire la diffusione della musica classica tra i giovani e istituzione del progetto « Opera classica Giovanbattista Cutolo »

Presentata il 6 febbraio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La musica classica è un’arte eccelsa che si è sviluppata in Europa nel corso di secoli e ha prodotto alcune delle opere più belle e famose di tutti i tempi. Essa rappresenta una ricchezza incommensurabile che ha contribuito a formare la cultura e la società europea. E ancora oggi continua ad essere un punto di riferimento per i popoli di tutto il mondo.

L’Italia è stata per centinaia d’anni regina incontrastata della « grande musica ». Nel nostro Paese sono stati inventati le note e gli strumenti musicali, il bel canto, l’opera lirica e il melodramma, la musica classica e il balletto, vantando una lunga e ricca tradizione, che risale al Medioevo. Alcuni dei più importanti compositori della storia della musica classica sono italiani, tra cui Giovanni Pierluigi da Palestrina, Claudio Monteverdi, Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, per non parlare dell’incom-

parabile lirica italiana con Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi e Gioachino Rossini.

Numerosi studi hanno dimostrato che l’esposizione alla musica classica migliora notevolmente le capacità cognitive dei giovani, quali il benessere mentale, la creatività, la riflessione, la consapevolezza e l’istruzione. La musica classica può anche aiutare le nuove generazioni a sviluppare competenze intra e interpersonali, come la capacità di lavorare in gruppo, di comunicare in modo efficace e di gestire e risolvere i conflitti. Particolarmente significativo è che nei nostri conservatori non si siano mai verificati atti o gesti efferati e aggressivi. Inesistenti anche i contrasti etnici e razziali. Ne è un esempio l’orchestra sinfonica israelo-palestinese « *West Eastern Divan* », attivissima nonostante le cruenti ostilità in corso.

Testimonianze positive arrivano anche da diversi istituti penali per minorenni:

l'ascolto della musica classica porta in alcuni casi al totale ripudio della violenza. Basti pensare al sistema di musica classica « Abreu » che ha salvato nel mondo un'enormità di ragazzi di strada da criminalità e delinquenza.

Non ultimo, è noto che la musica classica – a fronte della continua e inaudita ondata di violenza contro le donne – induce alla considerazione, al rispetto e all'ammirazione nei confronti della figura femminile e costituisce, quindi, una perfetta integrazione dei percorsi progettuali adottati nell'ambito del piano « Educazione alle relazioni » di cui alla direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito n. 83 del 24 novembre 2023.

Ci è sembrata un'opportunità da cogliere intervenire in occasione delle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini e del riconoscimento del canto lirico italiano come patrimonio dell'umanità sancito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nello scorso mese di dicembre, per definire un intervento normativo volto a far entrare la musica classica e lirica, per la prima volta, in tutte le scuole e tra i giovani, a partire da Roma capitale che nel corso del prossimo Giubileo potrà diventare la « Salisburgo » italiana.

Alla luce di quanto sopra ricordato, si ritiene inoltre che il giovane musicista Giovanbattista Cutolo, barbaramente ucciso da un ragazzo di sedici anni il 31 agosto 2023 a Napoli, meriti di essere ricordato nel tempo con un dovuto omaggio alla sua figura. Amava la musica classica più di ogni altra cosa e ne invocava a gran voce la divulgazione e l'educazione nelle scuole, anche quale efficace strumento di prevenzione rispetto al dilagare della delinquenza giovanile.

La presente iniziativa legislativa è pertanto anche in memoria di Giovanbattista Cutolo, medaglia d'oro al valor civile, al fine di portare per la prima volta la musica classica e lirica nelle scuole e tra i giovani con uno speciale progetto pilota denominato « Opera classica Giovanbattista Cutolo », con sede a Roma. La proposta è

finalizzata a promuovere la conoscenza e lo studio della musica classica e lirica nelle scuole, al fine di creare opportunità di crescita culturale per le nuove generazioni, proprio in riconoscimento della sua funzione formativa. L'insegnamento della musica classica e lirica rappresenterà un prezioso strumento per un' incisiva prevenzione di ogni forma di violenza, di criminalità minorile, di bullismo, di discriminazione, di atteggiamenti riprovevoli, di disagio sociale e di femminicidio.

Attualmente nelle scuole italiane non è prevista un'adeguata preparazione musicale; ciò si ripercuote inesorabilmente anche sulle sofferenze e le crisi degli enti lirici che sopravvivono grazie al ricambio generazionale. Si corre il rischio che in futuro le sale e i teatri non vengano più frequentati. Pertanto, un altro obiettivo prioritario della presente proposta di legge è quello di creare e formare il pubblico di domani dei teatri dell'opera e di musica classica.

Attraverso l'applicazione di metodologie innovative, si porteranno le orchestre sinfoniche di giovani talenti diplomati tra i bambini e i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. Gli studenti verranno così accompagnati nel mondo della lirica, della musica classica e del balletto. Non più dunque una musica classica e lirica esclusiva ed elitaria, ma un patrimonio che entra di diritto nel bagaglio culturale delle nuove e future generazioni.

La presente proposta di legge prevede inoltre l'istituzione della « Fondazione Giovanbattista Cutolo », con sede a Roma, individuata come soggetto gestore del progetto in collaborazione con i Ministeri dell'istruzione e del merito, della cultura, e dell'università e della ricerca, con il comune di Roma, con la regione Lazio e con la Fondazione Teatro di Roma. Tra gli obiettivi della Fondazione è prevista anche l'individuazione di due spazi appropriati, denominati « centri culturali classici di socializzazione per i giovani ».

La presente proposta di legge prevede anche un contributo *una tantum* destinato agli studenti delle scuole per l'acquisto di strumenti musicali. Ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, sarà tenuto conto del

distinguersi con partecipazione attiva all'intero percorso educativo.

Si prevede inoltre l'istituzione di un concorso nazionale per le scuole di lirica, danza e musica classica, con un premio

intitolato a Giovanbattista Cutolo. Infine, il 31 marzo di ogni anno, in occasione della nascita del musicista Johann Sebastian Bach, è istituita la Giornata nazionale della musica classica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica sostiene, riconosce, valorizza e tutela la funzione artistica, educativa, formativa e sociale della musica classica quale patrimonio fondamentale della cultura e della tradizione nazionali e mezzo di espressione e di promozione artistico-culturale nonché di aggregazione e di socializzazione.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno nell'esercizio delle proprie competenze, riconoscono la funzione formativa della musica classica e promuovono l'apprendimento e la diffusione della cultura musicale classica mediante una proposta didattica aperta e pluralista, rivolta alle studentesse e agli studenti, attraverso adeguate metodologie.

Art. 2.

(Istituzione del Fondo per la promozione della musica classica, della lirica e del balletto classico)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per la promozione della musica classica, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di cui al comma 1 da parte della Fondazione di cui all'articolo 6 e delle istituzioni scolastiche.

Art. 3.

(Misure per l'introduzione dell'insegnamento della musica classica nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione)

1. In occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini e dell'inserimento del canto lirico italiano nella « lista del patrimonio mondiale » dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, al fine di rendere fruibili agli studenti le maggiori espressioni della civiltà musicale, di introdurli al patrimonio musicale classico della storia italiana, europea e internazionale, di avviarli a un ascolto consapevole nonché di riconoscere alla materia musicale un ruolo fondamentale nella cultura italiana, il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'università e della ricerca, adotta iniziative volte a incentivare e promuovere l'insegnamento della musica classica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il progetto pilota « Opera classica Giovanbattista Cutolo » per l'insegnamento della musica classica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, di seguito denominato « progetto », finalizzato alla creazione di una orchestra sinfonica giovanile denominata « giovane orchestra italiana », composta da undici compagini con coro lirico e corpo di ballo, le cui esibizioni si svolgono nei pressi delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

3. Per la realizzazione del progetto di cui al comma 2 le istituzioni scolastiche possono accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, che sono utilizzate per l'acquisto di strumenti musicali propri delle esecuzioni classiche e di costumi per la danza classica, con particolare attenzione agli alunni di talento meno abbienti, nonché per l'acquisto in favore degli studenti di biglietti per le rappresentazioni di musica classica, lirica o balletto classico ai sensi di quanto disposto dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2.

4. Per la realizzazione del progetto di cui al comma 2 le istituzioni scolastiche si avvalgono della collaborazione della Fondazione di cui all'articolo 6.

5. Nell'ambito della realizzazione e presentazione del progetto di cui al comma 2, ai fini del riconoscimento del diritto d'autore, alle esibizioni anche in pubblico è riconosciuto lo *status* di progetto speciale di didattica pubblica e, in quanto tale, non è dovuto il pagamento del diritto d'autore alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Resta salvo l'obbligo dell'istituzione scolastica e della Fondazione di cui all'articolo 6 di comunicare alla SIAE il programma della manifestazione.

6. Nell'ambito della loro autonomia, le istituzioni scolastiche assicurano il riconoscimento di adeguati crediti formativi per lo svolgimento da parte degli studenti delle attività musicali di cui al presente articolo.

Art. 4.

(Istituzione della Giornata nazionale della musica classica)

1. È istituita la Giornata nazionale della musica classica, di seguito denominata « Giornata nazionale », quale momento per celebrare la memoria di Giovanbattista Cutillo, il giovane studente musicista, medaglia d'oro al valor civile, barbaramente ucciso il 31 agosto 2023 a Napoli in un contesto di disagio giovanile e per la diffusione della cultura della musica classica tra i giovani.

2. La Giornata nazionale è celebrata il 31 marzo di ogni anno.

3. Il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro della cultura e il Ministro dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, definiscono le opportune direttive affinché, in occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della loro autonomia, promuovano iniziative rivolte alle giovani generazioni per la conoscenza e la diffusione della musica classica e lirica, l'istruzione musicale e coreutica nonché la diffusione dello studio del canto lirico.

4. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 5.

(Istituzione del « Premio nazionale Giovanbattista Cutolo » per gli studenti di canto lirico, di musica classica e di balletto classico)

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2024, il « Premio nazionale Giovanbattista Cutolo », di seguito denominato « Premio », intitolato alla memoria del giovane studente musicista ucciso il 31 agosto 2023 a Napoli, in omaggio alla sua figura quale testimonianza di una cultura di solidarietà e pace e quale strumento per la prevenzione del disagio giovanile, sociale e morale, attraverso la musica classica.

2. Il Premio di cui al comma 1 è conferito nell'ambito del progetto di cui all'articolo 3, in occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 4, alla presenza di un delegato dei Ministeri dell'istruzione e del merito, della cultura e dell'università e della ricerca ed è indirizzato ai partecipanti al progetto di cui al medesimo articolo 3 che abbiano superato le selezioni regionali cui gli stessi accedono a seguito di selezioni appositamente indette dalle singole istituzioni scolastiche che partecipano al medesimo progetto di cui all'articolo 3. Nell'attribuzione del Premio di cui al comma 1 la Fondazione di cui all'articolo 6 rivolge particolare attenzione agli studenti privi di mezzi che intendono partecipare alle selezioni.

3. L'organizzazione del Premio è attribuita alla Fondazione di cui all'articolo 6, quale ente responsabile per la redazione del bando e per ogni altra formalità connessa, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito.

4. I vincitori del Premio sono selezionati da una giuria composta da un rappresentante della Fondazione di cui all'articolo 6, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero della cultura e del Ministero dell'università e della ricerca nonché da almeno due esperti nel settore della musica classica e sinfonica e da un rappresentante dell'arte coreutica.

5. L'ammontare del Premio è di 1.500 euro a livello regionale e di 10.000 euro a livello nazionale. La Fondazione di cui al-

l'articolo 6 può ripartire tale somma in più premi erogabili secondo criteri di merito.

6. I componenti della giuria di cui al comma 4 non percepiscono compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 6.

(Istituzione della Fondazione Giovanbattista Cutolo)

1. È istituita la Fondazione Giovanbattista Cutolo, con sede in Roma, di seguito denominata « Fondazione ». La Fondazione svolge la propria attività senza fini di lucro.

2. Sono membri fondatori della Fondazione: il comune di Roma, la regione Lazio, la Fondazione Teatro di Roma, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della cultura, al quale è attribuita la vigilanza sulla Fondazione. Alla Fondazione possono partecipare altri enti pubblici e privati, secondo le modalità definite dallo statuto.

3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto della Fondazione, che definisce le finalità e il modello organizzativo e individua le attività strumentali e accessorie alle finalità medesime. Lo statuto disciplina altresì le modalità con cui i soggetti di cui al comma 7 possono concorrere al sostegno economico e finanziario della Fondazione medesima.

4. La Fondazione ha lo scopo di promuovere la divulgazione e l'educazione musicale nelle scuole, con riferimento alla diffusione della conoscenza della produzione classica, sinfonica e lirica nonché del balletto classico. A tal fine individua e gestisce almeno due spazi denominati « centri culturali classici di socializzazione per i giovani », destinati a ospitare attività musicali giovanili.

5. Nell'ambito delle attività di cui al comma 4, la Fondazione può istituire borse

di studio a livello regionale di euro 10.000 ciascuna. Le borse di studio non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

6. Nell'ambito delle attività di cui al comma 4, la Fondazione ha il compito primario di istituire e realizzare il progetto di cui all'articolo 2, in collaborazione con gli istituti scolastici che intendano partecipare, nell'ambito del quale sono organizzati eventi, concerti, giornate di studio e conferenze di approfondimento nelle scuole.

7. La Fondazione favorisce la partecipazione diretta dei cittadini, in particolare delle giovani generazioni, sia attraverso il loro coinvolgimento nelle attività organizzative, sia attraverso operazioni di micro-finanziamento, mecenatismo diffuso e finanziamento collettivo (*crowdfunding*).

Art. 7.

(Convenzioni tra le scuole di musica e le istituzioni scolastiche)

1. Lo Stato favorisce la collaborazione delle scuole di musica classica con il sistema nazionale di istruzione e formazione per la realizzazione di specifici progetti formativi finalizzati ad attività didattiche extracurricolari.

2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono stipulare convenzioni con le scuole di musica al fine di garantire un'adeguata omogeneità didattica.

Art. 8.

(Sostegno alle orchestre giovanili scolastiche)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di valorizzare la funzione sociale della musica classica e di incentivare la formazione di orchestre sinfoniche giovanili, anche scolastiche, i decreti legislativi di cui al comma 1 recano disposi-

zioni per il riconoscimento dei progetti e delle attività di promozione della musica classica nelle scuole e nei centri di aggregazione giovanile che coinvolgono orchestre sinfoniche giovanili quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione della musica classica ».

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) le attività liriche, concertistiche, corali delle orchestre scolastiche la cui attività è volta alla promozione e alla valorizzazione della musica classica ».

Art. 9.

(Contributo per l'acquisto di strumenti musicali)

1. A decorrere dall'anno 2024, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa, agli studenti di età compresa tra 5 e 23 anni che partecipano a progetti di valorizzazione e promozione della musica classica presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione o presso scuole di musica iscritte nei registri regionali o riconosciute da una pubblica amministrazione, è concesso *una tantum* un contributo pari al 50 per cento del prezzo finale, entro un limite massimo di spesa di euro 1.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con le finalità di cui alla presente legge.

2. Lo strumento musicale oggetto del contributo di cui al comma 1 deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di partecipazione rilasciato da uno dei soggetti presso il quale si svolge il progetto o l'attività di studio. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da

emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 10.

(Sostegno agli spettacoli di musica classica, sinfonica e lirica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno 2024 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per la realizzazione di campagne promozionali e di iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere di musica classica, sinfonica o lirica, soprattutto da parte dei giovani, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2.

Art. 11.

(Disposizione finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2024, la spesa di 50 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.



19PDL0074960